

REGOLAMENTO COMUNALE
PER SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

ART.1

(Disciplina del servizio)

Il servizio di noleggio con conducente che viene istituito nel territorio di questo Comune è disciplinato oltre che dal D.P.R. 15.6.1959, n.394 e relativo Regolamento di esecuzione e dagli articoli 105 e 113 del T.U.8 Dicembre .1933,n.1740,dalle disposizioni del presente Regolamento Comunale.

ART. 2

(Cosa si intende per servizio di noleggio con conducente)

Per servizio di noleggio con conducente si intende quello che viene esercitato con autoveicoli muniti di carta di circolazione da rilasciare in conformità della Legge in vigore(art.58—comma 60 D.P.R. 15.6.1959,n.393).

ART. 3

(Determinazione del numero delle autovetture da ammettersi in servizio di noleggio con conducente)

Il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli in servizio di noleggio con conducente vengono fissati con deliberazione del Consiglio Comunale, fermo restando, in caso di diminuzione e fino alla loro normale scadenza, le licenze comunali di esercizio in corso, ai sensi dell'art.9 e salvo quanto disposto dall'art.20. Nei Comuni costituiti da

frazioni o da diversi centri abitati, il numero di dette autovetture potrà essere ripartito, in base a deliberazione del Consiglio Comunale tra le frazioni o centri suddetti.

ART. 4

(Licenza Comunale d'esercizio)

Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre una regolare licenza di esercizio dell'autorità comunale la quale provvederà, sentite le competenti organizzazioni di categoria.

Nell'ambito del Comune è vietato procurarsi il noleggio con stabilità e continuità ai titolari di licenza di esercizio rilasciata da altri Comuni.

ART. 5

(Domanda per l'esercizio—contenuto—documentazione)

Chi intende ottenere la licenza comunale d'esercizio di servizio di noleggio con conducente deve fare domanda, in bollo, al Sindaco.

Nella domanda, oltre alle complete generalità del richiedente debbono essere specificatamente indicati il numero ed il tipo delle autovetture che si intendono adibire al servizio e l'ubicazione della rimessa.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

- a) Licenza ottenuta a norma dell'art.86 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- b) Dimostrazione che il richiedente è provvisto di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;
- c) Certificato comprovante l'iscrizione del richiedente alla Camera di Commercio per l'attività dei trasporti;

- d)eventuale certificato di Associazione alla organizzazione di categoria competente.
- e)Certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi, sempre che il richiedente non sia anche conducente o come tale munito della patente di guida per autoveicoli (art.80—D.P.R. 15.6.1959,n. 393);
- f)Bolletta comprovante il pagamento presso l'Ufficio del Registro del Distretto della tassa di Concessione Governativa.
- g)Marca richiesta dalle Leggi sui bollo in vigore. Qualora la domanda sia presentata da una società commerciale, i documenti di cui sopra debbono essere prodotti da parte ed a nome dei legali rappresentati della società stessa.

ART.6

(Concessione della licenza di esercizio. Titoli di preferenza)

Costituisce titolo di preferenza per la concessione della licenza comunale d'esercizio la specifica professionalità dei richiedente.

Inoltre, vanno considerati titoli di preferenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di Legge o di Regolamenti per la concessione di impieghi pubblici.

ART. 7

(Inizio a modalità dal servizio)

Il richiedente, avuta notifica dell'accoglimento della domanda presentata ai sensi dell'art. 5 ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 30 giorni dalla data della notifica stessa.

Il titolare del servizio stesso dove produrre al Comune l'elenco delle autovetture da impiegarvi entro il termine di 15 giorni affinché possa farsi luogo al rilascio del titolo per effettuare il servizio ed alle relative

carte di circolazione (art.58 D.P.R. 15.6.1959, n. 393) Deve anche produrre l'elenco dei conducenti che intende adibire alla guida delle autovetture esibendo le patenti prescritte dall'art. 80 del Decreto Presidenziale sopracitato, nonché i certificati di cui all'art. 121 della di P.S.

ART. 8

(Rilascio della licenza e del relativo certificato)

Agli effetti del presente Regolamento l'autorità competente rilascia al richiedente la licenza comunale di esercizio con l'indicazione del numero e del tipo delle relative autovetture.

Rilascia, inoltre, per ciascuno di esse un certificato, nel quale sono riportati gli estremi dalla licenza comunale di cui al precedente comma e quelli della carta di circolazione governativa riferentisi all'autovettura stessa.

La licenza ed i certificati comunali devono essere restituiti all'Ufficio Municipale in caso di decadenza, revoca o sospensione.

ART. 9

(Durata della licenza di esercizio)

La licenza comunale di esercizio, subordinatamente a quella di Pubblica Sicurezza, ha la durata di 5 anni, per quanto dal Comune stabilito con il presente Regolamento.

ART. 10

(Gestione del servizio—trasferimento della licenza om.le)

Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare o dai

suoi dipendenti per conto o nome dello stesso.

La licenza comunale d'esercizio non può essere trasferita senza l'assenso dell'autorità comunale la quale provvede a termini delle norme di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente Regolamento.

Analogo procedimento viene seguito per le licenze comunali d'esercizio intestate a persone fisiche, quando, per la morte del titolare, gli eredi intendono continuare lo esercizio.

ART. 11

(Sostituzione delle autovetture)

Non sono consentite sostituzioni di autovetture senza la regolare licenza da parte dell'autorità comunale ai sensi dell'art.8 del presente Regolamento.

ART. 12

(Verifiche a revisioni delle autovetture)

Le autovetture di cui al presente Regolamento debbono essere sottoposte prima della loro ammissione in servizio a verifica da parte di una Commissione composta da rappresentante del Comune o da un rappresentante dalle competenti organizzazioni di categoria. La verifica può essere disposta ogni anno.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, giusto quanto contenuto nel T.U.8.12.1933,n.170, alla Direzione Compartimentale della M.C.T.C. (Art. 113), agli effetti dell'art. 65 del D.P.R. 15 Luglio 1959, n. 393.

Ogni qualvolta la Commissione ritenga che una autovettura non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne infomato il Sindaco per la denuncia alla Direzione Compartimentale della M.C.T.C. agli effetti dell'art.65 dal D.P.R.15

Luglio 1959, n.393.

Ove invece l'autovettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro sarà provveduto al ritiro del certificato comunale con l'obbligo al titolare di provvedere alla messa in efficienza o sostituzione dell'autovettura entro un termine non superiore a tre mesi.

ART. 13

(Tariffe)

Con deliberazione della Giunta Municipale da sottoporsi all'approvazione dell'autorità tutoria provinciale sono fissati i massimi delle tariffe, tenuto conto della potenza o dal tipo dell'autovettura, sia in base al Kilometraggio che alla natura del servizio.

Le tariffe sono distribuite alle autorimesse che hanno l'obbligo di tenerla costantemente esposte in modo ben visibile nei loro locali o di comunicarla agli alberghi, pensioni e agenzia di viaggio.

ART. 14

(Conta chilometri)

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente debbono essere munite di apparecchio con conta chilometri con graduazione progressiva del quale la Autorità Comunale può esercitare il diritto di controllo in qualsiasi momento.

ART. 15

(Obbligo dell'esibizione del certificato comunale)

Il certificato comunale di cui al 20 comma dello art.8 deve costantemente essere portato nell'autovettura unitamente ai documenti

di circolazione od esibito ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale.

ART. 16

(Divieto di esercitare servizi ad itinerari fissi con orario e tariffe prestabilite).

E' vietato di esercitare con autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente, servizi ad itinerari fissi con orari o tariffe prestabiliti anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati.

Per infrazione al presente divieto, l'Autorità Comunale può disporre la sospensione o la revoca della licenza comunale d'esercizio.

ART. 17

(Divieto di stazionamento su strade o aree pubbliche)

E' fatto divieto di stazionare con autovetture di noleggio con conducente sulle strade o aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.

In caso di necessità, e sempre quando il noleggio diventi preventivamente contrattato, può essere consentito che le autovetture sostino agli scali di arrivo in attesa di coloro per conto dei quali sono state noleggiate.

ART. 18

(Comportamento dei conducenti)

I conducenti di autovetture da noleggiare devono indossare, nel servizio, costantemente abiti decenti.

Essi debbono usare col pubblico modi corretti, ed in particolare è loro

vietata;

- a) di fare schiamazzi, di usare parole volgari o di abusare dei mezzi acustici di segnalazione;
- b) di far salire sull'autovettura persone estranee a quelle che l'hanno noleggiata anche durante il periodo di sosta;
- c) di negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti consentiti dalle caratteristiche dell'autovettura;
- d) di portare cani propri nell'autovettura;
- e) di deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto dal passeggero;
- f) di chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa o di quella pattuita, salvo i diritti verso le persone che avessero cagionato danno all'autovettura;
- g) di fermare l'autovettura o di interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Ai conducenti è fatto specificatamente obbligo:

- a) di compiere i servizi richiesti dagli agenti della Forza Pubblica o dai cittadini nell'interesse dell'ordine e della sicurezza o per il trasporto dei malati, dei feriti di funzionari o di agenti anche se non siano retribuiti immediatamente, con l'obbligo di sottostare alle disposizioni di igiene nel caso di trasporto di malati contagiosi. In caso di pagamento differito gli agenti della Forza Pubblica rilasceranno ai conducenti i necessari buoni che attestino i servizi prestati.
- b) di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualche oggetto dimenticato di cui non si possa fare immediata restituzione al proprietario, di depositarlo, entro 24 ore, all'Ufficio di Polizia Municipale.
- c) di curare che il contachilometri funzioni regolarmente.
- d) di disimpegnare in genere il servizio con ogni decoro.

ART. 19

(Sospensione della corsa)

Qualora, per avaria dell'autovettura o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa senza possibilità di tempestiva sostituzione della stessa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarla pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri, o la quota proporzionale a quella convenuta.

D'altra parte il conducente può esigere l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta per l'intera corsa quando i passeggeri smontino all'entrata di fabbricati che abbiano notoriamente parecchie uscite, di teatri o altri locali di pubbliche riunioni, di giardini pubblici, salvo che i passeggeri, oltre la quota da pagarsi, non depositino una somma da contrattarsi per trattenere a loro disposizione l'autovettura per il periodo di tempo ad essi necessario.

ART. 20

(Parziale ritiro delle licenze comunali d'esercizio)

Per esigenze d'ordine generale, sia allo scopo di sistemazione del servizio come per necessità locali, l'Autorità Comunale può, in qualunque tempo e sentite le competenti organizzazioni di categoria, disporre il parziale ritiro delle licenze comunali.

Tale provvedimento verrà attuato con precedenza sugli esercenti che siano incorsi in misure punitive o, successivamente, sulle licenze in data più recente.

ART. 21

(Decadenza della licenza comunale d'esercizio)

La licenza comunale d'esercizio viene a decadere senz'altro:

- a) per mancato inizio del servizio entro 30 giorni dalla notifica dell'accoglimento della domanda.
- b) per esplicita dichiarazione del titolare di rinuncia alla licenza,
- c) per interruzione del servizio per un periodo superiore ai 3 mesi a meno che tale interruzione non sia dovuta a comprovata contrazione di traffico.
- d) per fallimento del titolare o, qualora trattasi di società commerciale per scioglimento della stessa.
- e) per cessione della proprietà dell'autovettura o per morte del titolare, salvo quanto disposto dall'art. 10.

ART. 22

(Contravvenzioni)

Le infrazioni al presente Regolamento, non contemplato dal T.U. 8.12.1933, n.1740, e dal D.P.R. 15.6.1959 n.393, sono punite a termine della Legge Comunale e Provinciale salvo sempre il diritto dell'Autorità Comunale di revocare la licenza comunale d'esercizio e di sospendere la sua validità per un periodo non superiore ai 6 mesi.

ART. 23

(Revoca della licenza comunale d'esercizio)

La licenza comunale d'esercizio viene revocata:

- a) quando venga a mancare nel titolare uno dei requisiti prescritti per l'esercizio.
- b) qualora l'attrezzamento del servizio non risulti mantenuto

nell'efficienza corrispondente agli obblighi fissati per l'esercizio stesso.

c) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe massime stabilite dal Comune.

d) in caso di cessione anche temporanea dell'esercizio per il quale è concessa la licenza..

e) per irregolarità di natura tale da rendere assolutamente incompatibile nell'interesse del servizio l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare.

ART. 24

(Sospensione della licenza comunale di esercizio)

Per infrazioni non passibili di revoca della licenza comunale di esercizio, a termine dell'articolo precedente, sarà applicata la sospensione della licenza stessa anche se le infrazioni siano sostituite o derivino da mancata o deficiente sorveglianza da parte dei titolari sull'adempimento dagli obblighi specifici di servizio disposti per i conducenti.

ART. 25

(Sospensione breve della licenza comunale d'esercizio)

Il provvedimento di revoca o di sospensione della licenza comunale d'esercizio sarà adottato sentite le competenti organizzazioni di categoria, salvo, nel caso d'urgenza l'applicazione della sospensione provvisoria con effetto immediato, per il periodo non superiore a 15 giorni.

ART. 26

(Sindacato ministeriale su alcuni provvedimenti comunali)

Lo deliberazioni del Consiglio Comunale relative al numero, tipo e caratteristiche della autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente od alle località di stazionamento, come pure quello concernenti eventuali modifiche del presente Regolamento debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dei Trasporti in base all'art.113 del T.U. 8.12.1933, n.1740.

ART. 27

(Disposizioni generali e finali)

Per tutto quanto previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo alle disposizioni dei D.P.R. 15.6.1959, n.393 o degli artt. 105 e 113 del T.U. 8.12. 1933,n. 1740, alle Leggi Comunale o Provinciale o norme attinenti, ed agli altri Regolamenti comunali in quanto possono direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

ART. 28

Il Regolamento entrerà in vigore con le approvazioni e pubblicazioni di Legge.



C I T T A ' D I C A O R L E

(Provincia di Venezia)

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI NOLEGGIO AUTO DA RIMESSA



Foglio notizie:

APPROVATO	con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 01.04.1971
PUBBLICATO	All'Albo Pretorio per 15 giorni: - all'adozione della delibera di approvazione dal 04.04.1971 - dopo la conseguita esecutività dal 30.07.1971
E' DIVENUTO ESECUTIVO	con nota n.14659 del 2.7.1971, IL Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile, ha approvato il presente regolamento
ENTRATO IN VIGORE	in data 14.08.1971, sedicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione, effettuata dal 30.07.1971, dopo l'esame favorevole da parte del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile, in conformità alla legge 3.3.1934, n. 383.